



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS), C. F. 00368270781
Tel. 0984928879, Fax 0984920791

com.rotagreca@libero.it – ufficiotributirotagreca@asmepec.it – ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

Prot. n. 2080 del 18.05.2022

ORDINANZA N. 28 DEL 18 MAGGIO 2022

Oggetto: **MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA COVID-19. DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO NEI CONFRONTI DI XXX XXX.**

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria vigenti in materia;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti in materia;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute vigenti in materia;

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, che a riguardo di «Quarantene e isolamento», recita: «Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto)»;

Visto il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza del 12/05/2022 e acquisito in data 16/05/2022 al Protocollo Generale dell'Ente con n. 2010 avente ad oggetto la prescrizione di isolamento per XXX XXX, residente nel Comune di Rota Greca;

Ravvisata l'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Vista la Legge n. 225/1992;

Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

Visto l'art. 3, co. 3 della Legge n. 833/1978;

Visto l'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”*;

ORDINA

1. A XXX XXX – natX in XXX il XX/XX/XXXX e residente in Rota Greca alla Via XXX, n. XXX – facendo seguito alla comunicazione all'Asp sopra citata, e sottoposta, in via cautelativa, alla misura di isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio e/o residenza con decorrenza da giorno 10/05/2022 fino a tampone antigenico o molecolare negativo, da eseguirsi non prima di:
 - 10 (dieci) giorni dall'inizio del provvedimento ASP, in soggetto vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni o non vaccinati;
 - 7 (sette) giorni dall'inizio del provvedimento ASP con dose booster o con ciclo primario completato da meno di 120 giorni.

Con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020 e dalle forze dell'ordine territorialmente competenti.

La presentazione dell'esito del tampone negativo - da effettuarsi tramite comunicazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente -, eseguito dopo 7 o 10 giorni a seconda dei casi, determina la cessazione del regime di isolamento, senza alcuna revoca da parte del Sindaco.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale provveda all'immediata notifica della presente ai destinatari;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti alle misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- la trasmissione della presente a:
 1. Prefettura di Cosenza,
 2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
 3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
 4. alla Stazione Carabinieri di Lattarico (CS);
 5. alla stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo (CS);
 6. al Comando di Polizia Locale di Rota Greca.

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 e ss.mm.ii.;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 18.05.2022

IL SINDACO

F.TO Dott. GIUSEPPE DE MONTE